



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

V Sezione Tributaria
Udienza Pubblica del 4 giugno 2021

Ricorso R.G. n. 36754/2018; n. 24 del Ruolo
Rel. Cons. R. Martorelli

Ricorrente:;
Controricorrenti: Agenzia delle Entrate.

Conclusioni del P.M. ex art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020,
inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Stanislao De Matteis

Letti gli atti;

osserva

1. – Con il primo motivo, la contribuente censura la sentenza della CTR di Napoli nella parte in cui avrebbe omissso di rilevare l'inammissibilità della costituzione dell'Agente della Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro.

Il motivo è manifestamente fondato alla stregua di Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019, par. 24, nonché del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017.

Invero, nella citata pronuncia le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale:

- dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato citato R.D., art. 43, comma 4, cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. medesimo, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”; “quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

Orbene, il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che erroneamente la CTR non avrebbe rilevato la tardività della produzione documentale effettuata dall’Agente della Riscossione meno di venti giorni prima dell’udienza di trattazione innanzi alla CTP e non reiterata in sede di appello a ragione della contumacia dell’Agenzia.

Il motivo è infondato.

A tal fine, tralasciando le argomentazioni su cui poggia la decisione di primo grado, che è stata sostituita da quella di secondo grado qui impugnata, poiché è con riferimento a quest’ultima che occorre stabilire se i documenti potessero essere o meno utilizzati, occorre tenere presente che, nel processo tributario, è riconosciuta la possibilità di produrre documenti in appello, avuto riguardo alla specifica disposizione dettata, in deroga all’art. 345 cod. proc. civ., dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

La produzione di documenti in appello va, tuttavia, esercitata - stante il richiamo operato dall’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme relative al giudizio di primo grado, entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, avendo tale termine, anche in assenza di espressa previsione di legge, natura perentoria, in ragione dello scopo che persegue e della funzione che

adempie (Cass., sez. 5, 30/01/2007, n. 1915; Cass., sez. 5, 16/11/2012, n. 20109; Cass., sez. 5, 15/01/2014, n. 655; Cass., sez. 5, 24/02/2015, n. 3661).

Nel processo tributario, che si distingue dal processo civile ordinario di cognizione, i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sino alla sentenza passata in giudicato e, quindi, le parti non hanno facoltà, come nel giudizio civile, di ritirare i rispettivi fascicoli di parte in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi degli artt. 168 e 169 cod. proc. civ.

Piuttosto, l'art. 25 citato dispone che *«I fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo»* e le parti possono soltanto ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio, ma non la restituzione dei fascicoli in originale, se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Poiché, dunque, nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione (Cass. n. 5429 del 2018).

Ciò comporta che la documentazione depositata tardivamente dall'Agenzia nel giudizio di primo grado, proprio in ragione di quanto previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, è ormai entrata automaticamente nel procedimento di appello e ben poteva essere utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione.

4. – Con il terzo motivo del ricorso, la parte lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'omesso esame di fatto decisivo relativamente al disconoscimento delle fotocopie prodotte in giudizio dalla Agenzia, asseritamente effettuato nel ricorso introduttivo e in udienza di trattazione innanzi alla CTP e nel successivo atto di appello. In particolare afferma di avere contestato le fotocopie *ex adverso* prodotte *“vedendosi tediare per ben 4 volte il suo legittimo diritto a prendere visione degli originali o quantomeno di copie conformi cosa alla quale esso agente di riscossione si è sempre sottratto nonostante il ricorrente avesse chiesto sia l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e sia operato una espressa riserva a proporre querela di falso all'esito della visione degli originali o copie conformi mai prodotti”*.

Come già deciso in un caso del tutto simile da Cass. n. 14389 del 2020, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza perchè la parte non trascrive nè la parte di ricorso introduttivo in cui avrebbe operato questo disconoscimento, nè il motivo di appello in cui avrebbe lo reiterato: a fronte di ciò l'Agenzia trascrive quella parte di ricorso introduttivo ove si evince che il contribuente ha chiesto una esibizione ex art. 210 c.p.c. delle cartelle esattoriali.

La parte deduce che la questione è stata oggetto di appello, ma qualora si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, il ricorso è inammissibile se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano

“nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. 17049/2015; Cass. 13625/2019).

P.Q.M.

chiede che la Corte rigetti il ricorso. Conseguenze di legge.

Roma, 2 maggio 2021.

Il Sostituto Procuratore Generale

Stanislao De Matteis